



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 94/15
Lussemburgo, 3 settembre 2015

Sentenza nella causa C-89/14
A2A / Agenzia delle Entrate

Il diritto dell'Unione non osta a una normativa italiana che prevede, mediante rinvio a un regolamento dell'Unione all'epoca non in vigore, di applicare interessi composti al recupero di un aiuto di Stato

Pertanto la società A2A dovrà rimborsare non solo EUR 170 milioni a titolo di capitale, ma anche EUR 120 milioni a titolo di interessi composti

In Italia, i comuni forniscono tradizionalmente ai loro amministrati vari servizi locali, quali la distribuzione e la depurazione dell'acqua, i trasporti comuni, la distribuzione del gas, ecc. Questi servizi possono essere forniti direttamente o con l'intermediazione, tra le altre, di imprese a prevalente capitale pubblico. All'inizio degli anni '90, l'Italia ha concesso a queste imprese talune esenzioni fiscali e alcuni prestiti a condizioni di favore. Segnatamente, le imprese interessate erano esentate, per tre anni, dall'imposta sulle società e potevano contrarre prestiti a tassi di interesse ridotti.

Con decisione del 5 giugno 2002¹, la Commissione ha ritenuto che queste esenzioni fiscali costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Essa ha allora ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti controversi. Diverse società, tra cui l'ASM Brescia e l'AEM, hanno proposto, al pari dell'Italia, alcuni ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione. Tutti questi ricorsi sono stati respinti nel 2009², così come le impugnazioni proposte avverso diverse sentenze del Tribunale³.

Con sentenza del 1^o giugno 2006⁴, la Corte ha dichiarato che l'Italia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, omettendo di recuperare gli aiuti presso i beneficiari. In seguito a questa sentenza, nel 2008 l'Italia ha adottato le misure necessarie per recuperare gli aiuti in questione. In particolare, essa ha previsto nella sua normativa⁵ che, mediante il rinvio a un regolamento dell'Unione⁶ entrato in vigore nel 2004 (ossia dopo la decisione della Commissione del 2002), le somme da recuperare vengano gravate di interessi composti (cd. «anatocismo») ⁷.

Su questa base, le autorità italiane esigono dalle società ASM Brescia e AEM, che nel frattempo si sono fuse formando la società A2A, il rimborso di EUR 170 milioni dovuti a titolo di imposta sulle società non versata a causa dell'esenzione consentita dall'Italia, nonché il rimborso di EUR 120 milioni a titolo di interessi composti. L'A2A contesta la base di calcolo degli interessi dinanzi ai

¹ Decisione 2003/193/CE della Commissione europea, del 5 giugno 2002, concernente un aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e ai prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU L 77, pag. 1).

² Sentenze del Tribunale dell'11 giugno 2009 nelle cause Confservizi/Commissione ([T-292/02](#)), ACEA/Commissione ([T-297/02](#)), AMGA/Commissione ([T-300/02](#)), AEM/Commissione ([T-301/02](#)), Acegas/Commissione ([T-309/02](#)), ASM Brescia/Commissione ([T-189/03](#)) e Italia/Commissione ([T-222/04](#)).

³ Sentenze della Corte del 21 dicembre 2011 nelle cause ACEA/Commissione ([C-319/09](#)), Iride/Commissione ([C-329/09](#)), A2A/Commissione ([C-320/09](#)) e A2A/Commissione ([C-318/09](#)).

⁴ Sentenza della Corte del 1^o giugno 2006, Commissione/Italia ([C-207/05](#)).

⁵ Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modifiche, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, intitolata «Attuazione di decisioni europee in materia di recupero di aiuti illegittimi».

⁶ Regolamento n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1, e rettificativo in GU 2004, L 286, pag. 3).

⁷ L'espressione «interessi composti» significa che gli interessi maturati per un anno producono interessi ogni anno successivo.

giudici italiani. Investita della causa in ultimo grado, la Corte suprema di cassazione chiede alla Corte di giustizia se la normativa italiana potesse prevedere interessi composti con riferimento a un regolamento che non era ancora applicabile alla data in cui il recupero degli aiuti è stato ordinato dalla Commissione.

Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda che, all'epoca in cui la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti, il diritto dell'Unione⁸ non specificava se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta. Poiché la decisione di recupero degli aiuti è stata adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione in questione, il problema di stabilire se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta non era disciplinato all'epoca da nessuna disposizione del diritto dell'Unione, tanto più che la prassi della Commissione vigente a quel tempo rinviava, in materia, al diritto nazionale⁹. **Pertanto, spettava unicamente all'ordinamento italiano determinare se il tasso di interesse dovesse essere determinato su base semplice o composta.**

La Corte ricorda inoltre che, quando una misura nazionale attua il diritto dell'Unione, lo Stato membro deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. La Corte verifica, pertanto, se la normativa italiana rispetti questi principi. Al riguardo, la Corte ricorda che il principio della certezza del diritto non consente di applicare un regolamento a una situazione definitasi prima della sua entrata in vigore e che, benché la legge nuova valga solo per il futuro, essa si applica anche agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della vecchia legge¹⁰. Ebbene, le cartelle esattoriali che prevedono l'applicazione di interessi composti sono state notificate alla A2A successivamente all'entrata in vigore della normativa italiana che prevede il calcolo degli interessi su base composta. **Dal momento che l'aiuto di Stato in questione non era stato recuperato e non aveva nemmeno costituito oggetto di una cartella esattoriale alla data di entrata in vigore della normativa italiana, non si può ritenere che quest'ultima incida su una situazione definitasi precedentemente. Pertanto, la normativa italiana non ha nessun effetto retroattivo e si limita ad applicare una disciplina nuova agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della normativa precedente.**

Peraltro, tenuto conto del rilevante lasso di tempo trascorso tra l'adozione della decisione di recupero della Commissione nel 2002 e l'ordine di recupero emesso dalle autorità italiane nel 2009 nei confronti della A2A, occorre ritenere che **l'applicazione di interessi composti costituisca un mezzo particolarmente adeguato per giungere a una neutralizzazione del vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato in questione.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582

⁸ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

⁹ Sentenza della Corte dell'11 dicembre 2008, Commissione/Département du Loiret ([C-295/07](#)).

¹⁰ Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Bavaria ([C-120/08](#)).